

Egli riconosceva la ragionevolezza della mia proposta, e doveva certamente riconoscerla un così valente professore; l'unica obiezione consisteva nell'opportunità di valersi possibilmente di quelle stesse parole che sono adoperate nell'articolo 406 del Codice penale, in cui si dice: « se a danno altrui si contraffaccia il nome, il marchio od altro segno apposto con approvazione del Governo sopra mercanzie, animali o manufatture... »

A ciò due risposte: primieramente, se non è esatto il linguaggio adoperato dagli autori del Codice penale, noi non dobbiamo ad esso tener dietro, ma dobbiamo bensì usare il linguaggio il più appropriato; se essi non hanno posto mente che gli animali sono necessariamente un prodotto dell'industria od un oggetto di commercio, a ciò dobbiamo por mente noi. Inoltre questo progetto di legge sta per sé senza avere relazione alcuna coll'articolo 406 del Codice civile.

Per questi motivi spero che la Camera approverà il mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Michelini.

(È appoggiato.)

TORELLI. Mi spiace di trovarmi in opposizione col relatore della Commissione; ma siccome anche io ne fo parte ed ebbi nel seno della Commissione a votare contro questa sua proposizione, credo ancora che si possa conservare la locuzione che si trova nell'articolo 1, cioè che anche gli animali di una razza a lui appartenente possano essere una delle ragioni che a ciò mi muovono; è una di quelle accennate dall'onorevole Michelini, cioè che è sempre bene che le leggi si trovino in conformità le une colle altre, nè si vede perchè una maggiore spiegazione, che certamente non fa male alcuno, non possa trovar sede anche in questa legge, e quindi avere quella maggiore armonia che pur si richiede tra l'una e l'altra legge. Ma avvi poi anche questo di speciale. L'educare animali è certo un'industria, ma non è men vero che è un'industria che ha caratteri speciali; infatti, in genere, l'industria prende le materie prime e le trasforma; colui che educa o migliora razze d'animali tende bensì a migliorare questa materia prima, ma non può cambiarla; i cavalli, i bovini si migliorano, ma rimangono sempre cavalli e buoi; è effetto di un'industria, ma di un'industria, come ho detto, *sui generis*. Quindi avendo questa natura tutta sua, fu anche nella legge francese specialmente denominata; ed io credo che sia bene che anche noi in questa legge ne facciamo uno speciale cenno.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI G. B., relatore. L'onorevole Torelli è andato più in là del commissario regio. Il commissario regio ammetteva che gli animali appartenenti ad una razza speciale sono necessariamente compresi nell'industria, sia essa agricola o manifatturiera, perchè quando si parla d'industria s'intende l'una e l'altra; e quando a questi animali non si fanno perfezionamenti, ma solo si pongono in commercio, allora appartengono all'industria commerciale. Io credo questa cosa così elementare, così innegabile, che non risponderò altro all'onorevole deputato di Avona.

Dico di più, per spiegare il mio concetto, che se si facesse una legge simile alla nostra in quei paesi, nei quali disgraziatamente è ancora in uso la schiavitù, anche agli schiavi si dovrebbero applicare le disposizioni di essa, perchè gli schiavi, essendo equiparati a cose, sarebbero necessariamente o prodotti dell'industria, od oggetti di commercio; e non sarebbe ad un tal fine necessario di fare di essi speciale menzione.

Rimane dunque l'unica obiezione che è quella di adoperare un linguaggio confacente a quello che è stato adoperato nel Codice penale, all'articolo 406, alla quale ho già risposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Michelini, portante la soppressione delle parole: « o gli animali di una razza a lui appartenente. »

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo.

(È approvato.)

(Sono indi approvati i seguenti articoli:)

« Art. 2. Ogni marchio o segno distintivo:

« 1° Deve essere diverso da quello già usato da altri;

« 2° E se indica in modo generico il luogo di origine, la fabbrica, il commercio o la razza, deve contenere altresì il nome della persona, la ditta della società, o la denominazione dello stabilimento da cui provengono i prodotti, le mercanzie o gli animali.

« Art. 3. La firma di carattere del produttore, commerciante o proprietario incisa sui prodotti o impressa mediante suggello o qualunque altro mezzo, ovvero anche scritta a mano, può costituire un marchio o segno distintivo.

« Art. 4. Il successore industriale o commerciale, ovvero l'erede che vorrà conservare il marchio del suo autore, dovrà rinnovarne il deposito, e comprendervi la indicazione di *successore o erede di N. N.*

« Art. 5. Il commerciante non può sopprimere o alterare il marchio o segno distintivo del produttore delle sue mercanzie senza espresso consentimento di lui; può bensì aggiungervi separatamente il proprio marchio o segno distintivo del suo commercio.

« Art. 6. L'ufficio dipendente dal Ministero di finanze conserverà i marchi e segni distintivi di cui sarà fatto deposito.

« Art. 7. Chiunque vuole assicurare a se medesimo l'uso esclusivo di un marchio o segno distintivo ne deve produrre dimanda al capo dell'ufficio suddetto, sia direttamente, sia per mezzo di speciale mandatario, ed aggiungervi:

« 1° Due esemplari del marchio o segno distintivo che intende adottare;

« 2° La descrizione dell'uno o dell'altro, nel caso che contengano figura o emblema;

« 3° La indicazione delle specie di oggetti su cui vuole apporlo, e dell'uso che intende farne, dichiarando se vuole apporlo sopra oggetti da lui prodotti o sopra mercanzie del suo commercio;

« 4° La bolletta o ricevuta da cui apparisca essersi versata in una delle pubbliche casse la somma di lire 20;

« 5° Se vi è un mandatario, l'atto di procura in forma autentica, ovvero sotto forma privata, purchè in questo secondo caso la sottoscrizione del mandante sia accertata da un notaio o dal sindaco del comune ove il mandante risiede.

« Art. 8. Il deposito della dimanda, degli esemplari e delle altre carte e documenti allegati, di cui è detto nell'articolo precedente, sarà fatto sia presso l'ufficio centrale, sia presso una delle segreterie delle intendenze.

« L'ufficiale che riceverà il deposito ne stenderà il processo verbale in cui segnerà la data del deposito; questo processo verbale sarà sottoscritto dal depositante, al quale ne sarà rilasciata una copia legale senza altra spesa che quella della carta da bollo su cui è steso.

« Art. 9. Fra cinque giorni successivi, le carte e gli oggetti depositati saranno spediti all'ufficio centrale unitamente ad una copia in carta libera del processo verbale.

« Ivi saranno trascritti sopra registri pubblici i processi verbali di deposito, le descrizioni dei maschi e segni distin-